



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Settore Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società

Istruttoria sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024
ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR)

Premessa

L'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 3, dispone che i bilanci di previsione degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze (oggi Economia e Finanze) per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta trasmette le proposte di bilancio al Consiglio Regionale per il seguito di competenza.

Il presente documento mira ad analizzare gli equilibri contabili contenuti nella proposta di bilancio di previsione 2022-2024 approvato dall'Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) istituito ai sensi della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

Istruttoria sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024

Premesso che

- con decreto n. 9 del 22 febbraio 2022 il Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) ha approvato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, secondo gli schemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- con verbale n. 2 del 14 febbraio 2022 il Revisore dei Conti dell'Ente ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio di previsione in esame;
- il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, ha trasmesso con nota prot. n. 94289 del 25.02.2022, l'istruttoria di propria competenza, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, esprimendo parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 approvato dall'EPMR;

Preso atto che il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, nella succitata istruttoria, ha attestato che, per il bilancio 2022-2024, non può ancora trovare applicazione la normativa sul contenimento della spesa di cui alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43;

Tenuto conto che le competenze del Dipartimento Economia e Finanze riguardano esclusivamente gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all'attività gestoria dell'Ente non potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente per materia (Territorio e Tutela dell'Ambiente) che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente;

Tutto ciò premesso e rilevato si espongono, di seguito, le risultanze delle verifiche rispetto a quanto riportato nella proposta di bilancio di previsione che evidenziano:

- la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Verifica equilibri di bilancio

Con riferimento alla verifica degli equilibri di bilancio occorre fare alcune riflessioni, partendo dagli schemi contabili introdotti dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per come successivamente corretti e integrati dai successivi decreti, a seguito della riforma sull'armonizzazione dei bilanci.

In primo luogo, occorre precisare che, in base ai suddetti principi contabili, il "*bilancio armonizzato*" comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi di cui al suddetto allegato 9, prevedendo, quale parte integrante, i prospetti del quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio.

Circa gli equilibri, il punto 9.10 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come integrato e corretto dal D.M. dell'1.12.2015, stabilisce che il bilancio di previsione deve necessariamente essere deliberato oltre che in *pareggio finanziario di competenza*, con riferimento alla totalità tra entrate e spese, anche nel rispetto di specifici equilibri interni al bilancio di previsione, definiti come *equilibrio di parte corrente* ed *equilibrio in conto capitale*.

L'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria viene rilevato con riferimento al pareggio tra le spese correnti, incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dalle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. Al suddetto equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti, in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.

Circa l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, bisogna evidenziare come, a seguito dell'adozione del *principio della competenza finanziaria potenziata*, lo stesso non è più automaticamente garantito.

A riguardo si ha che, in base al suddetto punto 9.10, nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie, di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente.

Qualora, invece, a seguito delle suddette operazioni sulle partite finanziarie si dovesse avere nell'esercizio un saldo positivo, lo stesso dovrà essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando così, per la quota destinata agli investimenti, un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

Con riferimento all'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, lo stesso fa riferimento al pareggio tra le spese d'investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti da specifiche normative.

Sulla base delle summenzionate disposizioni, di seguito viene riportato lo schema degli equilibri previsto dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come aggiornato dal decreto ministeriale MEF del 30.03.2016, comprensivo delle risultanze contabili rilevate nella proposta di bilancio in esame, al fine di verificare l'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio in questione:

E.P.M.R. BILANCIO DI PREVISIONE 2022_2024				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	190.500,00	168.000,00	168.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		-10.500,00	12.000,00	12.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	669.813,53	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	659.313,53	12.000,00	12.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano	(-)	0,00	0,00	0,00
disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (7)				
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		10.500,00	-12.000,00	-12.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema di contabilità Co.Ec.

Sulla base delle sopra esposte risultanze, si evidenzia la presenza di un margine negativo di parte corrente per l'annualità 2022 che viene recuperato con un margine positivo di parte capitale grazie all'utilizzo di entrate in c/capitale all'uopo previste per come chiarito nella nota integrativa dell'Ente dove espressamente viene riportato nella dimostrazione degli equilibri di bilancio quanto segue: *"Occorre tuttavia specificare che, con riferimento all'esercizio 2022, il saldo negativo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria è garantito a copertura dagli investimenti imputati al medesimo esercizio, per la realizzazione delle attività progettuali finanziate dai progetti autorizzati dall'amministrazione regionale (...). I provvedimenti di concessione dei contributi hanno specificamente previsto nel rispettivo quadro economico l'utilizzo di una quota del contributo all'investimento per il finanziamento di spese correnti per la corretta realizzazione delle attività prevedendo un vincolo di destinazione. Pertanto è stata rispettata la destinazione originaria impressa ai fondi di finanziamento oggetto di trasferimento dal soggetto concedente".*

Per le annualità 2023 e 2024 si evidenzia un margine positivo di parte corrente di euro 12.000,00, impiegati per pari importo a copertura dei relativi stanziamenti per spese in conto capitale.

Oltre ai suddetti equilibri interni è necessario verificare il rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio, in termini di pareggio tra tutte le entrate e le spese, comprendendo, a riguardo, l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, se presente, il ripiano del disavanzo di amministrazione, gli utilizzi del Fondo Pluriennale Vincolato e la previsione di un fondo di cassa finale non negativo.

Nello specifico, la tabella che segue permette di avere un quadro d'insieme della proposta di bilancio dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, in termini di competenza e cassa, con riferimento ai valori totali per titoli di entrata e di spesa, rilevando sia la presenza di eventuali criticità, in termini di squilibri tra le poste di entrata e di spesa, sia la corretta previsione del saldo finale di cassa, in termini di un valore finale presunto non negativo.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E.P.M.R. PROGETTO DI BILANCIO 2022/2024									
ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	932.689,42	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	401.633,12	190.500,00	168.000,00	168.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	782.194,89	669.813,53	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	773.394,89	659.313,53	12.000,00	12.000,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	962.194,89	849.813,53	180.000,00	180.000,00	Totale spese finali.....	1.175.028,01	849.813,53	180.000,00	180.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
Totale titoli	1.121.194,89	1.008.813,53	339.000,00	339.000,00	Totale titoli	1.334.028,01	1.008.813,53	339.000,00	339.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.053.884,31	1.008.813,53	339.000,00	339.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.334.028,01	1.008.813,53	339.000,00	339.000,00
Fondo di cassa finale presunto	719.856,30								

Fonte: Sistema di contabilità Co.Ec.

Sulla base dei dati sopra esposti, si rileva che viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio, posto che il totale complessivo delle entrate risulta pareggiare con il totale complessivo delle spese per un

totale di € 1.008.813,53 per l'esercizio 2022 e per euro 339.000,00 per ciascuno degli esercizi considerati 2023 e 2024.

Risulta, altresì, garantita la quadratura delle poste di bilancio inerenti la cosiddetta gestione delle partite di giro e per conto terzi, in termini di pareggio tra il titolo 9° dell'entrata e il titolo 7° della spesa, per € 159.000,00, nonché la presenza di un saldo finale di cassa presunto non negativo, pari a € 719.856,30.

La proposta di bilancio di previsione 2022-2024 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione. L'equilibrio complessivo della gestione 2022-2024 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione presunto e l'Ente, pertanto, non è tenuto a redigere gli allegati a/1, a/2 e a/3 per come chiarito dalla commissione Arconet con la FAQ. n. 42 del 17.12.2020.

Con riferimento ai titoli di entrata, riguardo le risorse allocate al Titolo II° (Trasferimenti Correnti - Tipologia 101 Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Pubbliche) si specifica che risulta, per le tre annualità 2022, 2023 e 2024, la piena corrispondenza tra le previsioni di spesa del bilancio regionale relative al trasferimento ordinario previsto dalla Regione Calabria a favore dell'Ente (capitolo di spesa del bilancio regionale U3201014901 che presenta uno stanziamento pari a euro 180.000,00 per ogni annualità) ed il corrispondente capitolo di entrata della proposta di bilancio in esame E0002010102 che presenta una previsione di risorse di pari importo per ogni annualità.

Verifica costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Con riferimento alla determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui allegato 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.

Si ottiene, dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cosiddetto accertamento per cassa. L'accertamento per cassa, difatti, seppure in termini di bilancio consenta il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditorî che l'Ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi. In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare neutralizzando la quota di dubbio incasso con il FCDE, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e, nel contempo, di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Tutto ciò premesso, al fine di stabilire la correttezza del FCDE nella proposta di bilancio di previsione in esame, di seguito si specifica la procedura prevista per il calcolo dello stesso:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati;
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti di bilancio interessati il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Partendo dalle regole sopra elencate occorre valutare se l'Ente abbia provveduto ad appostare correttamente il FCDE per gli esercizi di riferimento 2022-2024, di cui alla proposta di bilancio in esame.

Da una disamina della relativa *previsione di spesa* non risulta alcun appostamento nel fondo in quanto non sussisterebbero per l'Ente voci di entrata, nella proposta di bilancio in esame, tali da rendere necessario il calcolo del fondo in questione.

Infatti le seguenti voci di entrata stanziata in bilancio (euro 180.000,00 al capitolo E0002010102 "Contributo ordinario Regione Calabria" per tutte e tre le annualità ed euro 150.000,00 al capitolo E2010400002 "Contributo per realizzazione progetto Ecocampus", euro 500.000,00 al capitolo E2010400003 "Contributo per realizzazione per progetto "Delimitazione del Parco marino della Regione Calabria", euro 8.000,00 al capitolo E2010400004 "Contributo per realizzazione progetto Prosic Isca "Protezione e Ripopolazione del SIC "Fondali di Isca" ed euro 11.813,53 al capitolo E2010500002 "Convenzione PSR Calabria 2014/2020 stesura ed aggiornamento piani gestione siti natura 2000" per la sola annualità 2022) afferiscono ad entrate non soggette al calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si raccomanda all'Ente di verificare la congruità del FCDE durante la gestione dell'esercizio 2022, provvedendo ad un aggiornamento dello stesso a seguito di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di entrata, in termini di eventuali nuove risorse di dubbia e difficile esazione.

Verifica previsione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

Con riferimento alla verifica circa la corretta costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), occorre preliminarmente definire come tale fondo venga ad essere appostato in bilancio a seguito dell'applicazione del cosiddetto principio della competenza finanziaria potenziata.

Nello specifico, il FPV è stato istituito per garantire la copertura finanziaria di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio di competenza ma imputate agli esercizi successivi. Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale vincolato è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali (parte corrente e capitale) del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi quello di riferimento.

Partendo da tali considerazioni di carattere generale, preme rilevare se l'Ente abbia provveduto ad appostare correttamente il FPV, sia per la parte corrente che capitale, nella proposta di bilancio in esame.

Da una disamina delle relative voci di bilancio, nonché del prospetto dimostrativo della composizione del FPV, risulta che lo stesso è pari a 0,00 (zero) sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale. A riguardo, per come sopra specificato, al fine di verificare la correttezza della suddetta previsione, occorre fare riferimento agli importi definitivi del fondo in oggetto, risultanti dal rendiconto di gestione 2020.

Nello specifico, le suddette risultanze vengono rilevate nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	Segno	QUOTA RESIDUI	QUOTA COMPETENZA
FPV al 01/01/2020	(+)	€ 15.656,60	
Impegni finanziati nell'esercizio 2020 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1 e da riaccertamenti ordinari, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2020.	(-)	€ 14.611,16	
Impegni assunti in esercizi precedenti al 2020 e reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui prima al 2020 e, successivamente, al 2021 o esercizi successivi a	(+)	€ 2.474,16	
Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 1.045,44	
Impegni assunti nel corso del 2020 e imputati a FPV.	(+)		€ 0,00
Impegni assunti nel 2020 e reimputati in seguito al riaccertamento ordinario dei residui al 2021 ed esercizi successivi a	(+)		€ 31.240,64
SUB – TOTALI		€ 0,00	€ 31.240,64
TOTALE FPV AL 31/12/2020		€ 31.240,64	
Di cui Spese Correnti		€ 26.241,81	
Di cui Spese in Conto Capitale		€ 4.998,83	

Fonte: Sistema di contabilità Co.Ec.

Dalla suddetta tabella, si evince che il FPV, alla data del 31.12.2020, risulta pari a € 31.240,64 di cui € 26.241,81 per spese correnti ed € 4.998,83 per spese in conto capitale.

Pertanto al fine di verificare il computo del FPV determinato nella proposta di bilancio 2022-2024 occorre riscontrare sia l'ammontare di residui passivi reimputati dall'Ente all'esercizio 2022 e successivi, senza la corrispondente reimputazione di residui attivi, per come determinati con la procedura di riaccertamento ordinario 2020, sia la presenza di impegni assunti nel corso degli esercizi dal 2015 al 2021 e imputati direttamente agli esercizi 2022 e successivi o anche residui 2014 e precedenti che a seguito del riaccertamento straordinario sono stati reimputati all'esercizio 2022 e successivi. A riguardo preme rilevare come, con riferimento alle suddette casistiche, sembrerebbe non risultare, nelle risultanze di bilancio dell'EPMR, alcun residuo passivo che abbia generato FPV da iscrivere in entrata in conto dell'esercizio 2022.

A riscontro della suddetta affermazione, di seguito si riporta una tabella da cui è possibile rilevare l'anno di reimputazione dei residui, per come definito a seguito del riaccertamento ordinario 2020, evidenziando i residui che hanno generato il sopra specificato FPV:

NUMERO IMPEGNO	TITOLO	ESERCIZIO DI PRIMA REIMPUTAZIONE	NUMERO IMPEGNO DA REIMPUTAZIONE	ESERCIZIO DI SECONDA REIMPUTAZIONE	NUMERO IMPEGNO DA REIMPUTAZIONE	IMPORTO DIFFERITO	VERIFICA SE L'IMPORTO E' DIFFERITO CONTESTUALMENTE AD UN CORRELATO ACCERTAMENTO	FPV TOTALE AL 31/12/2020	FPV AL 31/12/2020 PARTE CORRENTE	FPV AL 31/12/2020 PARTE CAPITALE
2	1	2021	7			€ 2.474,16	€ 0,00	€ 2.474,16	€ 2.474,16	€ 0,00
5	1	2021	8			€ 5.814,59	€ 0,00	€ 5.814,59	€ 5.814,59	€ 0,00
6	1	2021	9			€ 3.300,88	€ 0,00	€ 3.300,88	€ 3.300,88	€ 0,00
10	1	2021	10			€ 2.025,00	€ 0,00	€ 2.025,00	€ 2.025,00	€ 0,00
19	1	2021	11			€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
23	2	2021	12			€ 4.998,83	€ 0,00	€ 4.998,83	€ 0,00	€ 4.998,83
25	1	2021	13			€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
26	1	2021	14			€ 928,00	€ 0,00	€ 928,00	€ 928,00	€ 0,00
27	1	2021	15			€ 3.700,00	€ 0,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00
29	1	2021	16			€ 999,18	€ 0,00	€ 999,18	€ 999,18	€ 0,00
			TOTALE			€ 31.240,64	€ 0,00	€ 31.240,64	€ 26.241,81	€ 4.998,83

Fonte: Sistema di contabilità Co.Ec.

Pertanto, essendo tutti i residui interessati spostati nell'esercizio 2021, risulterebbe corretta la determinazione del FPV pari a € 0,00 (zero) nella proposta di bilancio in esame.

Ciò posto, si raccomanda all'Ente, a seguito dell'approvazione della procedura di riaccertamento dei residui 2021, di provvedere alle dovute variazioni di bilancio apportando i conseguenti correttivi al FPV per la parte corrente e capitale, di cui alla proposta di bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata.

Conclusioni

Sulla base delle verifiche contabili effettuate, a seguito dell'attività istruttoria sopra esposta svolta dallo scrivente Settore che qui si intende integralmente riportata, tenuto conto delle competenze proprie del Dipartimento Economia e Finanze esclusivamente in merito agli aspetti contabili,

Verificata la sussistenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamate le raccomandazioni all'Ente in merito alla verifica e alla gestione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) nonché all'aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) a seguito delle risultanze contabili di cui al riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2021;

Preso atto del parere del Revisore Unico dei Conti e dell'istruttoria conclusa con parere favorevole del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 dell'EPMR;

Fermo restando, pertanto, quanto raccomandato dal Dipartimento Economia e Finanze nella presente istruttoria cui si rimanda integralmente;

si ritiene possibile procedere, da parte della Giunta Regionale, alla trasmissione della proposta di bilancio di previsione 2022-2024 dell'Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Il Dirigente di Settore